

Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali
LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI E
LA COLLABORAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

3° INCONTRO: 17/04/2024

IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA
APPLICATO ALLA PROGRAMMAZIONE

relatore: Anna Maria Mangiapelo

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”

Definizione

Il principio della competenza finanziaria cd. “potenziata”



Criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)



Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, **devono essere registrate** nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.**

- Momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”

Definizione

ACCERTAMENTO

- Fase dell'entrata con la quale **si perfeziona un diritto di credito** relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza


IMPEGNO

- Fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una **obbligazione giuridicamente perfezionata** e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio le entrate e le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio la relativa obbligazione giuridica.


Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali

Entrate



Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali

Spese



Il principio della programmazione

PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Nota bene

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, specificazione ed interpretazione di norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi.

IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMARE significa definire

COSA si vuole realizzare (obiettivi/performance attese)

COME ci si propone di farlo (mezzi),

con **QUALI** soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e

QUANDO (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre tre anni).

Il principio della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il principio della programmazione

Alcuni elementi di rafforzamento della programmazione

1. Principio di competenza finanziaria potenziata
2. Introduzione del bilancio di cassa
3. Funzione autorizzatoria del bilancio finanziario pluriennale
4. Bilancio di previsione pluriennale
5. Articolazione della spesa per Missioni e Programmi
6. Unità di voto lato spesa: PROGRAMMA
7. Correlazione fra obiettivi e risultati di medio e lungo termine

IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Gli strumenti di programmazione all'interno degli enti sono:

- DUP
- Eventuale NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
- Lo schema di BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
- II PIANO ESECUTIVO DI GESTION
- II PIANO DELLE PERFORMANCE
- II PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
- Lo schema di delibera di ASSESTAMENTO del bilancio
- Le VARIAZIONI DI BILANCIO
- Lo schema di rendiconto sulla gestione

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI se in CONTABILITA' FINANZIARIA

Gli strumenti di programmazione sono:

- Piano delle attività o PIANO DI PROGRAMMA
- Bilancio di previsione
- Bilancio gestionale o PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
- Le VARIAZIONI DI BILANCIO
- II PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI se in CONTABILITA' CIVILISTICA

Gli strumenti di programmazione sono:

- Piano delle attività o PIANO DI PROGRAMMA
- Budget economico
- Eventuali VARIAZIONI al BUDGET ECONOMICO
- II PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PRINCIPIO
FONDAMENTALE
CONTABILITÀ PUBBLICA



la **copertura finanziaria di ogni spesa**
deve essere assicurata costantemente sia
con riferimento alla gestione annuale che
pluriennale

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

NUOVO PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA



Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, **devono essere registrate** nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata**, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.



FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Il “fondo” agisce quale **contenitore di poste finanziarie che mettono in evidenza la differenza, sempre positiva**, tra le fonti di finanziamento acquisite con specifica destinazione ed il relativo momento di utilizzo quando questo viene posticipato nell'esercizio o negli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Costituito solo da entrate vincolate derivanti da:


- Vincoli di legge
- Debiti per il finanziamento di investimenti
- Trasferimenti a destinazione vincolata
- Vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse

PUO' essere costituito da entrate NON vincolate se costituito in sede di riaccertamento ordinario o straordinario dei residui

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione esercizio precedente, a copertura:

- Delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- Della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La definizione e la disciplina del risultato di amministrazione non è cambiata, salvo la necessità di considerare che non comprende le risorse accertate già utilizzate per finanziare spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
RISCOSSIONI	(+)
PAGAMENTI	(-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” *Il fondo crediti di dubbia esigibilità*

Fondo crediti di dubbia esigibilità



Entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate interamente e deve essere effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità

Deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

ISCRIZIONE



MISSIONE Fondi e Accantonamenti →

PROGRAMMA fondo crediti di dubbia esigibilità

STIMA INIZIALE



**Stima percentuale delle
somme storicamente
riscosse rispetto alle
somme accertate**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale:

- Sanzioni amministrative al codice della strada;*
- Oneri di urbanizzazione;*
- I proventi derivanti dalla lotta all'evasione.*



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

“Accantonamento
al crediti di dubbia esigibilità”
in sede
preventiva

Avviene in base

- Dimensione stanziamenti crediti
- Natura dei crediti
- Andamento delle riscossioni negli ultimi
- 5 esercizi (**media incassi e accertamenti per ogni tipologia di entrata**)

MEDIA:

- a) Media aritmetica;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



L'ammontare complessivo
del fondo in sede
di rendiconto

Ottenuto


**Residui
attivi**

X

Media dell'incidenza degli
accertamenti non riscossi
sui ruoli o sugli strumenti coattivi
ultimi 5 esercizi

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”

Il fondo crediti di dubbia esigibilità



Eliminazione dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

grazie per l'attenzione